

n.2226 di repertorio raccolta n.1544

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantanove il giorno quattro
del mese di ottobre in Roma, nel mio studio

Avanti a me dottor Vittorio Nardacci Notaio in Roma,

con studio in Via dei Prefetti n. 26, iscritte nel

Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, senza assistenza di testimoni per

avervi i comparenti concordemente rinunciato nel

mio consenso, -

sono presenti

- CARNEVALE Raffaele nato a Banzi (Potenza) il 6
aprile 1917 residente in Roma Viale delle Medaglie
d'Oro n. 246, insegnante; (C.F.:CRN RFL 17D06 A612D);

- CERRATO Maria nata a Torino il 3 giugno 1921 resi-
dente in Cuneo via Bassignano n.43, insegnante (C.F.

-CER MRA 21H43 L219S);

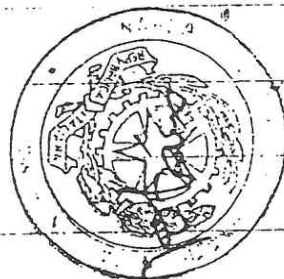
- MAZZEO Angelo nato a Torre Annunziata (Napoli) il
15 settembre 1933 residente in Contursi Terme (Saler-
no) Via Veneto n. 8, insegnante (C.F.:MZZ CGE 33P15

L245J);

- SERRA Angelino nato a Tonara (Nuoro) il 17 febbraio

-1915 domiciliato a Cagliari Via Cimarosa n. 71 pen-

sionato (C.F.:SRR NIN 15B17 L202H);



Vittorio Nardacci

- REZZOAGLI Giuseppe nato a Genazzano (Roma) il 19 marzo 1944 residente in Napoli via Santo Stefano n. 16, insegnante, (C.F.: RZZ GPP 44C19 D964D);

- STRINGA Maria Luisa nata a Venezia il 7 ottobre 1928 residente in Firenze piazza Augusto Centi n. 5 insegnante, (C.F. : STR MLS 28R47 L736F).

Della identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

Art.1.

E' costituita tra i comparenti una Associazione denominata "Federazione Italiana dei Club UNESCO".

Art.2.

L'associazione ha sede in Roma, attualmente in Piazza Firenze n. 27.

Art.3.

Lo scopo, le norme e l'amministrazione dell'associazione sono indicati nel presente atto e nello statuto composto di 19 articoli che approvato dai comparenti, dagli stessi e da me notaio firmato si allega al presente atto sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art.4.

Scopo dell'Associazione è di diffondere, attraverso le attività dei suoi membri, i principi della comprensione internazionale, in conformità con gli idea

11 e l'azione dell'UNESCO, assumendo le opportune iniziative nei campi dell'educazione, delle scienze, della cultura e della informazione, in ambito scolastico ed extrascolastico; di promuovere la costituzione di Club UNESCO, facilitandone e coordinandone l'attività.

Art.5.

Il patrimonio sociale sarà costituito dalle quote dei soci da versarsi annualmente nella misura stabilita dal consiglio direttivo, da contributi di Enti Pubblici e Privati, da eventuali erogazioni.

Art.6.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

I comparanti dichiarano di volere ora procedere alla nomina del primo Consiglio Direttivo; con voto unanime viene eletto Presidente l'Ambasciatore Giorgio Cirale; Segretario Generale, professoressa Maria Luisa Stringa, Consiglieri i signori: Professoressa Maria Cerrato Professor Raffaele Carnevale; Professor Salvatore Scialvo e signor Angelino Serra; quelli degli eletti che sono presenti dichiarano di accettare la carica.

Art.7.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono

a carico dei comparenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto queste attе e l'ho
letto, con l'allegato, ai comparenti i quali a mia
domanda, lo dichiarano pienamente conforme alla vo-
lontà espressami. Scritto da persona di mia fiducia
con mezzo meccanico e nastro indelebile su tre pagi-
na e parte della quarta di un foglio bollato.

Fto Raffaele Carnevale

- " Maria Carrato
- " Ruzzo Amelio
- " Angelino Serra
- " Giuseppe Ruzzoagli
- " Maria Luisa Stringa
- " Vittorio Nardacci Notaio

----- ALLEGATO " A "

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1

E' costituita fra i Club Amici dell'UNESCO (che ade-
riscono al presente Statuto) una Organizzazione na-
zionale denominata "FEDERAZIONE ITALIANA DEI CLUB
UNESCO" d'ora in avanti identificata come "FEDERA-
ZIONE".

Articolo 2

La Federazione ha sede presso il Segretario -Genera-

le pre-tempore.

Articolo 3

La Federazione non ha scopo di lucro. La Federazione non si identifica con alcuna ideologia politica o confessionale.

Articolo 4

La Federazione si propone:

- a) di difendere, attraverso le attività dei suoi membri, i principi della comprensione internazionale, in conformità con gli ideali e l'azione dell'UNESCO, assumendo le opportune iniziative nei campi dell'educazione, delle scienze, della cultura e della informazione in ambito scolastico ed extrascolastico;
- b) di stabilire relazioni con organizzazioni consimili di altre paesi, al fine di favorire la reciproca conoscenza e l'azione comune;
- c) di promuovere la costituzione di Club UNESCO, facilitandone e coordinandone l'attività;
- d) di far sì che presso la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO che le iniziative promosse dai singoli Club siano conformi agli ideali delle UNESCO di cui portano il nome, impedendo qualsiasi abuso della sigla UNESCO;

Articolo 5

Per il perseguimento dei fini dell'art. 4, potranno



Vittorio

essere promosse dalla Federazione, forze di intesa con i Ministeri competenti nonché le Autorità regionali e locali.

La Federazione realizza le sue finalità attraverso tutti i mezzi idonei e in particolare:

- a) raccolta, diffusione e produzione di materiale di documentazione a carattere nazionale e internazionale;
- b) organizzazione di incontri, seminari, scambi culturali, specie tra giovani di diverse nazionalità.

TITOLO II

Articolo 6

Compongono la Federazione:

Membri effettivi: i Club UNESCO regolarmente costituiti, previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione secondo le modalità di cui all'art. 7.

Membri associati: Le scuole Associate dell'UNESCO.

Membri Onorari: Persone o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Federazione o che per la loro azione, abbiano particolarmente contribuito alla realizzazione degli ideali dell'UNESCO. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Memberi benemeriti: Persone e Enti che abbiano recato alla Federazione rilevanti contributi.

Corrispondenti stranieri: Il Consiglio direttivo può decidere l'ammissione a tale titolo di soggetti stranieri che desiderino stabilire con la Federazione Italiana rapporti permanenti.

Articolo 7.

Acquisizione della qualità di membro

- La qualità di membro effettivo si acquista a seguito della approvazione da parte del Consiglio direttivo del Progetto di Atto costitutivo del Club e del programma di lavoro.

L'atto costitutivo deve essere conforme allo Statuto del Club UNESCO proposto dalla Federazione.

Il Club verserà una quota associativa annuale secondo le modalità fissate dal consiglio direttivo.

- In linea di massima dovrà esistere un solo Club per ogni Città, con possibilità di divisione in più sezioni, ove la situazione, lo richieda.

Eventuali deroghe a tale disposizione saranno deliberate dal Consiglio direttivo.

Articolo 8

Riconferma della qualità di membro

La qualità di membro è soggetta a riconferma annuale,

Prevvia presentazione da parte del Club e approvazio



ne da parte del Consiglio direttivo del resoconto delle attività svolte e del programma di attività futura, secondo modalità e scadenze fissate dal consiglio direttivo stesso, ferme restando le condizioni previste allo art. 7.

Articolo 9

Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde nei seguenti casi:

a) scioglimento del Club, decretato dai soci medesimi;

b) mancata riconferma della qualità di membro, di cui all'art. 8;

c) radiazione deliberata dal Consiglio direttivo, dopo che il Club sia stato invitato, entro un termine stabilito, a presentare sue controdeduzioni.

Motivi di radiazione sono i seguenti:

- mancato pagamento della quota associativa;

- irregolarità nella gestione finanziaria del Club;

- comprovato abuso nell'utilizzazione della sigla

UNESCO e di ogni segno ufficiale ad essa collegato;

- violazione dei principi contenuti nell'atto costitutivo dell'UNESCO e delle finalità stabilite dal presente statuto.

TITOLO III

Articolo 10

Organi della Federazione e loro poteri

Sono organi della Federazione:

- 1) L'assemblea generale dei Soci.
- 2) Il Presidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) Il Segretario Generale
- 5) Il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo II

L'assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è costituita dai membri effettivi, di cui al Titolo II. I membri associati, onerari, benemeriti, e i corrispondenti stranieri possono partecipare all'Assemblea generale, senza diritto di voto.

L'assemblea generale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta ogni anno, a cura del consiglio Direttivo.

L'assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi.

L'assemblea s'intende validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto.

E' prevista la possibilità di farsi rappresentare all'Assemblea per delega; una stessa persona non può cumulare più di tre deleghe.

L'assemblea discute e approva il rapporto annuale presentato dal Consiglio Direttivo in merito al funzionamento e all'attività della Federazione, a maggioranza dei presenti e votanti.

Essa indica inoltre le linee programmatiche generali della attività della Federazione per l'anno seguente.

L'assemblea elegge fra tutti i suoi membri il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i sindaci regisari.

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, convoca il Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Federazione, dal Presidente, e dal Segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, da un rappresentan

te nominato dal Ministero degli Affari Esteri, da
un rappresentante nominato dal Ministero della Pub-
blica Istruzione, da un rappresentante nominato dal
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e da un
numero di Consiglieri eletti all'assemblea, non in-
feriori a 4.

Per garantire una rappresentanza in seno al consi-
glio di più aree territoriali, i membri del consiglio
dovranno preferibilmente appartenere a Club di zo-
ne territoriali diverse.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.

Esso può essere convocato in sessione straordinaria
su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle attività della
Federazione in conformità delle raccomandazioni del-
l'assemblea, approva il bilancio presentato dai

sindaci revisori, delibera sull'ammissione dei mem-
bri, sulla loro riconferma e sulla decadenza dalla
qualità di soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e
può essere rieletto..

Articolo 14

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Di-

rettivo tra i Consiglieri eletti dall'assemblea generale. Cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e delle decisioni del Consiglio Direttivo; rappresenta la Federazione in assenza del Presidente. Il Segretario Generale dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Articolo 15

I Sindaci Revisori

I Sindaci revisori, in numero di tre effettivi, e due supplenti sono eletti dall'assemblea generale, a cui riferiscono ogni qualvolta questa ne faccia richiesta, e almeno una volta all'anno in sede di bilancio consuntivo.

TITOLO IV

Articolo 16

Risorse finanziarie

Costituiscono le risorse finanziarie della Federazione:

- 1) quote associative dai Club;
- 2) somme eventualmente versate dai soci benemeriti e donazioni di privati e associazioni;
- 3) contributi, fissi e saltuari, corrisposti da Enti Governativi, Enti pubblici, Enti locali;
- 4) contributi di Enti e Organismi internazionali;
- 5) altre risorse la cui provenienza sia conforme

allo spirito del presente Statuto e ai fini della
Federazione.

TITOLO V.

Articolo 17

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assem-
blea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo,
o di un quarto dei membri dell'Assemblea stessa.
La proposta di modifica va presentata almeno tre
mesi prima dello svolgimento dell'assemblea e si
intende approvata quando riscuota voto favorevole
di almeno i due terzi dei presenti e votanti.

Articolo 18

Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dal-
l'assemblea, riunita in sessione straordinaria, a mag-
gioranza di due terzi dei presenti e votanti.

L'atto di scioglimento dovrà regolare l'utilizzo
delle risorse finanziarie e la destinazione degli
eventuali beni .

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia.

Ft: Raffaele Carnevale - Maria Cerrato - Mazzeo